

*Circolare:* 42/2021

Ai Presidenti degli  
Ordini delle Professioni Infermieristiche

*Protocollo:* P-7930/I.12

Ai Presidenti delle Commissioni d'Albo  
Infermieri

*Data.:* 2 aprile 2021

Ai Presidenti delle Commissioni d'Albo  
Infermieri Pediatrici

*Oggetto:* Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44  
Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19,  
in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e  
di concorsi pubblici

**Loro Sedi**

Sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 79 del 1° aprile 2021, è stato pubblicato il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. **Come nota trattandosi di un Decreto-legge entra in vigore dal momento della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.**

Visto il carattere urgente delle disposizioni contenute nel decreto-legge ed in attesa di uno studio più approfondito delle stesse da parte della scrivente Federazione si evidenzia quanto segue.

L'art. 4 del suddetto decreto-legge dispone l'obbligo di vaccinazione, per quanto qui d'interesse, degli operatori sanitari, che costituisce, dunque, requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Solo in caso di accertato pericolo per la salute dell'operatore, attestata dal medico di medicina generale e da relazioni cliniche documentate, la vaccinazione potrà essere omessa o differita (si veda art. 4, c. 2, D.L. n. 44/2021).

**Entro cinque giorni** dall'entrata in vigore del presente decreto e dunque entro il **6 aprile p.v.**, gli Ordini professionali sono tenuti a trasmettere l'elenco dei propri iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alle regioni o alle province autonome in cui hanno sede. **Trattandosi di una norma di legge vigente l'Ordine, ente pubblico che agisce quale organo sussidiario dello Stato, non si può esimersi dalla trasmissione dei dati richiesti.**

Entro dieci giorni dalla trasmissione dei suddetti elenchi, le regioni e le province autonome dovranno verificare lo stato vaccinale dei soggetti risultanti dagli stessi. Nel caso in cui dai sistemi informativi vaccinali *“a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati”*.

Una volta ricevuta tale segnalazione, l'azienda sanitaria invita l'interessato, secondo quanto disposto dal citato art. 4, c. 5, del D.L. n. 44/2021, a *“produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a*



*trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale”.*

*Decorsi i termini sopra indicati, l'azienda sanitaria locale competente “accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza”. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2” (sottolineato aggiunto).*

*La suddetta sospensione è determinata in via diretta, pertanto, dall'accertamento disposto dall'azienda sanitaria, non discenderebbe un provvedimento autonomo da parte dell'Ordine di riferimento che però è tenuto comunque a dare immediata comunicazione all'interessato della sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 (si veda art. 4, c. 7, D.L. n. 44/2021).*

*Come precisato dalla norma in esame, la sospensione si riferisce, in ogni caso, alle sole mansioni che implicano il contatto interpersonale o che comportino comunque il rischio di contagio da SARS-CoV-2; ad ogni modo, l'operatore potrà svolgere, su eventuale decisione del datore di lavoro, tutte le attività diverse da quelle sopra descritte.*

*Si riporta di seguito, per completezza, il testo integrale dell'art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44: “1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.*

*2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.*

*3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.*

*4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.*



5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

6. Decorso i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

7. La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Questa Federazione è in contatto con le altre Federazioni Nazionali degli Ordini sanitari coinvolti al fine di concordare indicazioni omogenee e si sta altresì attivando per le necessarie interlocuzioni in vista del successivo processo di conversione in legge.

Cordiali saluti.

La Presidente

Barbara Mangiacavalli

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI  
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE